

REGOLAMENTO

DELLA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 18

Preventivo e rendiconti

1. La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° luglio e terminano il 30 giugno successivo.
2. Il preventivo e il conto consuntivo della gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale della Lega.
3. Il conto consuntivo deve essere sottoposto alla F.I.G.C. per il controllo di cui all'art. 21, comma 3, lettera f), dello Statuto.

Art. 19

Entrate della Lega

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
 - a) le tasse di iscrizione ai campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega;
 - b) le tasse per i reclami respinti da organi operanti presso la Lega;
 - c) le ammende inflitte alle società;
 - d) i contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti;
 - e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega;
 - f) i proventi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promopubblicitari e radio-televisivi appartenenti alla Lega;
 - g) i proventi derivanti dalla cessione in forma centralizzata dei diritti radiotelevisivi di cui all'art.1, n.3, lett.d), ai fini della distribuzione alle Società;
 - h) i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 1 bis, comma 4.
 - i) ogni altra entrata ad essa specificatamente destinata.
2. Le entrate della Lega, costituenti meri introiti finanziari di natura mutualistica, ricevuti al fine della successiva ripartizione tra le Società sono costituite dalle quote versate dalle singole Società, in base ai criteri cui si fa riferimento nell'art. 46, sui proventi conseguiti attraverso la vendita individuale o in consorzio dei diritti televisivi per la trasmissione delle partite casalinghe in criptato (pay tv e pay per view), nonché dei diritti per l'estero.

3. Le somme necessarie al funzionamento della Lega saranno corrisposte a quest'ultima dalle Società associate, in parti uguali tra loro, in ragione dei 2/3 dell'intero quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie A e in ragione del residuo 1/3 quanto alle Società partecipanti al Campionato di Serie B.

Art. 20

Interventi Federali

1. La F.I.G.C. assegna alla Lega somme destinate per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La Lega, istituendo un apposito conto, destina le somme a titolo di interventi da corrispondere alle proprie società associate per l'acquisto di beni strumentali e per spese d'impianto.

Art. 21

Fondo di fidejussione e di intervento finanziario

1. Il fondo di fidejussione e di intervento finanziario della Lega è costituito dal versamento di quote effettuato dalle società secondo modalità stabilite dal Consiglio di Lega.
2. Il fondo di fidejussione e di intervento finanziario è amministrato dal Consiglio di Lega:
 - a) per sopperire alle inadempienze delle società alle quali non si sia potuto far fronte con le azioni di recupero previste dall'art. 22 comma 7 delle presenti norme;
 - b) per effettuare anticipazioni alle società in base a comprovate esigenze di bilancio o per fronteggiare particolari situazioni debitorie ordinarie e straordinarie, nel caso in cui sia necessario al fine di assicurare la regolarità di svolgimento dei Campionati.

Art. 22

Adempimenti amministrativi e contabili

1. La Lega, in base a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 delle presenti norme, ha facoltà di porre in atto tutti gli interventi necessari a disciplinare la conduzione amministrativa e finanziaria delle società di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.
2. La Lega provvede a devolvere annualmente alla Lega Professionisti Serie C le somme derivanti dalla minore contribuzione spettante alle società provenienti dalla Serie C/1 nelle tre stagioni sportive successive alla promozione per effetto della diversa ripartizione delle risorse tra le società facenti parte dell'organico. La Lega provvede, inoltre, a corrispondere alla Lega Professionisti Serie C un contributo annuale con riferimento alle società retrocesse dalla Serie B alla Serie C/1 per le due stagioni sportive successive alla retrocessione. Tale contributo non è dovuto per le società che vengono promosse in Serie B nella seconda stagione successiva alla retrocessione.
3. Le società sono tenute ad inviare alla Lega nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Lega i propri bilanci nonché i dati relativi alla contabilità societaria.
4. I controlli sugli atti e sulla gestione delle società appartenenti alla Lega vengono effettuate dalla F.I.G.C. ai sensi della legge 23.3.81 n. 91.
5. Le società sono tenute a comunicare alla Lega, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Lega, tutti gli emolumenti a qualunque titolo erogati ai propri calciatori.

6. Le società sono tenute a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione, presso la Lega, gli accordi con le altre società ed i contratti con i propri tesserati. All'atto del deposito, la Lega provvede all'asseveramento della data. I contratti e gli accordi devono essere compilati secondo le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

7. La Lega esamina gli accordi tra società ed i contratti tra società e tesserati e ne appone il visto di esecutività, ove rispondenti ai termini ed alle modalità stabiliti dalla F.I.G.C., dandone tempestiva comunicazione alle società interessate.

8. Per il recupero delle somme dovute dalle società della Lega alla F.I.G.C., alle società ed ai tesserati, derivanti da obbligazioni inerenti o conseguenti all'attività sportiva, la Lega è tenuta, sentito il Presidente della F.I.G.C.:

- a) ad effettuare prelievi sugli interventi federali e su qualsiasi provento spettante alle società inadempienti;
 - b) ad effettuare prelievi coattivi sugli incassi e sulle percentuali di gare ufficiali ed amichevoli disputate dalle società, nonché su ogni altra entità finanziaria appartenente alle società stesse. La Lega deve dare comunicazione del prelievo coattivo disposto alle società interessate con un preavviso di almeno otto giorni, abbreviabile fino a 48 ore per particolari esigenze. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, tramite un proprio Ispettore, anche in occasione di gare. Ove l'Ispettore non abbia la possibilità di effettuare, in tutto o in parte, l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle presenti norme. Le spese dell'esazione sono poste a carico della società inadempiente in misura comunque non superiore al 5% della somma oggetto della esazione;
 - c) a porre in scadenza, con un preavviso di almeno dieci giorni, le eventuali garanzie rilasciate dalle società inadempienti come previsto dall'art. 4 lettere d) ed e) del presente Regolamento.
9. La Lega è tenuta ad informare tempestivamente la F.I.G.C. delle attività di recupero espletate.

Art. 23

Fidejussione

1. Le obbligazioni finanziarie contratte dalle società nei confronti di altre società e dei tesserati sono garantite mediante fidejussione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla F.I.G.C..
2. La garanzia fidejussoria opera solo in favore delle società e dei tesserati titolari di diritto di credito derivante da atti approvati dalla Lega, i quali ne facciano richiesta alla F.I.G.C. comprovando l'inadempienza del debitore principale.
3. La garanzia fidejussoria per le obbligazioni contratte dalla società è limitata all'anno sportivo in corso.

Art. 24

Adempimenti economico-finanziari delle società

1. *Deposito cauzionale.* Le società associate alla Lega devono costituire presso la Lega stessa un deposito cauzionale, nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Lega. Il deposito è destinato a garantire il pagamento delle somme spettanti alla Lega ed è infruttifero.

2. *Tassa di associazione.* Le società associate alla Lega devono provvedere al versamento tramite la Lega della tassa di affiliazione alla F.I.G.C., nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.

3. *Tassa d'iscrizione.* Le società ammesse a partecipare alle competizioni organizzate dalla Lega devono provvedere al versamento a favore della Lega della tassa di iscrizione, nella misura e nei termini annualmente fissati dal Consiglio di Lega.

4. Le Società devono provvedere al versamento alla Lega delle somme di cui all'art. 19, secondo comma, e delle quote di cui al terzo comma dell'art. 19.

5. *Emolumenti dei tesserati.* Ogni società deve tenere aggiornata, secondo le modalità stabilite dalla F.I.G.C., la documentazione relativa agli emolumenti, ai premi e ad ogni altro compenso mensilmente corrisposti ai propri tesserati. Detta documentazione deve essere esibita ad ogni richiesta della Lega e degli Organi di controllo della F.I.G.C., nonché dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. Le società devono inviare alla Lega al termine di ciascuna stagione sportiva l'elenco dettagliato di tutti gli emolumenti, premi e compensi a qualsivoglia titolo corrisposti a ciascun tesserato.

6. *Sanzioni per gli inadempienti.* Il Consiglio della Lega è tenuto a deferire le società ed i loro dirigenti responsabili agli Organi della Giustizia Sportiva qualora si rendano responsabili delle seguenti inadempienze:

- a) ritardato versamento di somme a qualsiasi titolo dovute alla Lega, e per il quale la Lega stessa abbia già notificato formale diffida con indicazione del termine di adempimento;
- b) violazione o ritardata esecuzione di ogni altro adempimento previsto dall'art. 22 delle presenti norme.

Art. 25

Autorizzazioni e ratifiche spettanti alla Lega

1. Le Società devono depositare nella sede della Lega i contratti stipulati per la cessione dei diritti televisivi, per consentire alla Lega di verificare:

- a) la compatibilità di tali contratti con le previsioni di cui all'art. 1, comma 3), lettera a);
- b) i corrispettivi economici previsti dai criteri cui fa riferimento l'art. 46.

Il deposito deve essere effettuato entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della stagione sportiva cui i contratti si riferiscono. Se stipulati successivamente vanno depositati entro 15 giorni dalla loro stipulazione. I contratti saranno tenuti e conservati dalla Lega con obbligo di riservatezza;

2. Le società devono ottenere che le emittenti televisive che abbiano acquisito i diritti televisivi che fanno capo alle Società organizzatrici – ospitanti delle gare inseriscano:

- La sigla istituzionale dedicata alla L.N.P. (così come applicata nella stagione sportiva 1998/99) contenente il logo degli eventuali sponsor ufficiali delle manifestazioni di cui all'art. 28 del presente regolamento; sponsor ufficiali che non potranno comunque essere emittenti televisive e/o produttori e/o distributori di materiale tecnico – sportivo:

a) In apertura di tutte le manifestazioni televisive relative al Campionato, se messe in onda dalle emittenti televisive di cui al presente comma 3;

b) In apertura di ogni tempo di giuoco di tutte le partite trasmesse integralmente in diretta o in differita in Italia.

- Il logo nella grafica di presentazione dei servizi sulle partite di Campionato inserite nelle trasmissioni sportive delle emittenti qui sopra indicate nonché delle classifiche e dei risultati del Campionato, se trasmesse dalle predette emittenti. Detta previsione non intende ledere in alcun modo la libertà negoziale delle singole Società, che saranno pertanto libere di stipulare accordi anche con eventuali concorrenti dello sponsor della L.N.P..

3. Le società sono tenute a depositare nella sede della Lega tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati. Le società non possono apporre sugli indumenti da giuoco scritte o marchi pubblicitari senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Lega. I contratti promo-pubblicitari dovranno comunque essere stipulati secondo le disposizioni federali emanate ai sensi dell'art. 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., anche per quanto riguarda la collocazione e le dimensioni delle scritte o marchi pubblicitari.

4. Il Consiglio di Lega oltre alle attribuzioni previste dall'art. 13, comma 7 lettera e), delle presenti norme ha competenza sulla regolazione di tutti gli aspetti inerenti alle Rappresentative di Lega e alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla Lega. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio di Lega ha gli stessi poteri che gli artt. 75 e 76 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. assegnano al Consiglio Federale ed al Presidente Federale ai fini dell'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi sulla immagine delle Squadre Nazionali da parte di altri soggetti.